

## **Esecuzione Penale Esterna**

di Antonietta Pedrinazzi (direttore U.EPE di Milano e Lodi)

### **Situazione attuale**

Si riscontrano difficoltà gestionali di molti UEPE locali (maggiormente nel centro-nord), dovute alla carenza di personale dei vari profili professionali, in particolare **assistenti sociali** (oltre che numericamente inferiori alle previsioni organiche, spesso assenti a lungo per congedi parentali, maternità o in regime di part-time) nonché **collaboratori amministrativi e contabili**.

Ne deriva un accentuato stato di difficoltà ad assicurare lo svolgimento di tutti i compiti istituzionali da parte di diversi UEPE locali, a causa della carenza di fondi sul cap. 1671 pg 2 (missioni per il personale amministrativo e tecnico) e sul cap.1671 pg.15 (acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto). Nello specifico, tali UEPE non riescono più garantire le attività esterne di competenza del servizio sociale (aiuto e controllo), comprese le presenze presso gli Istituti Penitenziari per le attività di osservazione e trattamento. Ciò comporta tra l'altro il mancato rispetto degli standard di quantità e qualità previsti dalle vigenti disposizioni emanate dalla Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna e diffusi stati di agitazione sindacale presso molti UEPE, soprattutto al Nord.

Il potenziamento dell'Esecuzione Penale Esterna, con l'assegnazione di maggiori risorse umane (compreso gli **esperti ex art.80**) e finanziarie e un maggiore riconoscimento del ruolo svolto dagli Uffici EPE, permetterà di incrementare i rapporti di collaborazione con tutte le risorse del territorio al fine di promuovere azioni mirate a creare condizioni più favorevoli all'integrazione sociale dei soggetti detenuti e/o in misura alternativa alla detenzione (**più rete= più sicurezza**). Sarà, inoltre, possibile sostenere maggiormente le politiche d'intervento sul piano della recidiva, sollecitando il **coinvolgimento e la responsabilizzazione delle comunità locali** nella costruzione di percorsi di recupero di soggetti condannati.

### **Proposte**

Va considerato il contributo che gli U.EPE potrebbero dare all'abbattimento della recidiva specie se, potendo avvalersi del **contributo di esperti ex art.80**, sono messi in grado di effettuare indagini sociali e ambientali approfondite e individualizzate già nella fase dell'osservazione dei soggetti condannati che hanno fatto istanza di affidamento dalla libertà, e al reinserimento sociale dei condannati attuato procedendo a una attenta valutazione del rischio di ogni condannato unitamente all'accurata predisposizione di un progetto individualizzato ( in sostanza : **ogni caso un progetto**) dando piena attuazione alle previsioni dell'art.72 O.P. così come rinnovato dall'art.3 della Legge n.154/2005.

Per quanto concerne **l'orario di lavoro del personale**, si può pensare a rivedere l'attuale organizzazione standard basata sul modello "orari d'ufficio" e pensare a **orari che coprano almeno 12 ore nell'arco della giornata** e assicurare **un presidio anche nei giorni festivi**, come fa per esempio il *servizio di Probation in Francia*. In tal modo si eleverebbe senz'altro il livello di sicurezza nella gestione degli ammessi alle misure alternative perché **si avrebbe una fascia temporale di vigilanza più estesa e un conseguente indice più elevato di tempestività degli interventi** in caso di criticità manifeste (specie rispetto agli affidamenti terapeutici provvisori concessi ai tossicodipendenti dai Magistrati di Sorveglianza ex Legge n.49/90 e art.47 O.P.).

Con riferimento alla legge n.146/90 e all'Accordo ARAN approvato dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera 03/160 del 3/12/2003)), **si potrebbe inoltre riconoscere agli U.EPE la caratteristica di servizi pubblici essenziali** (e perciò soggetti alla normativa che disciplina lo sciopero nei servizi pubblici essenziali); anche questo **eleverebbe il grado di sicurezza e tempestività degli interventi** che tali

uffici debbono dare nella gestione delle misure alternative, tenuto conto della necessità di intervenire sui casi critici anche per la sicurezza della collettività.

Con una revisione/integrazione della Circolare DAP n.3337/5787 del 7 Febbraio 1992 “*Istituti Penitenziari e Centri di Servizio Sociale: costituzione e funzionamento delle aree*”, **si dovrebbe rivedere/potenziare l’attuale assetto tecnico-organizzativo degli U.EPE prevedendovi anche l’AREA SICUREZZA** (includendovi il Servizio SDI e dotandola di accesso al sistema AFIS) per una più precisa e puntuale gestione delle posizioni giuridiche, dei rapporti con le cancellerie degli Uffici di Sorveglianza e una collaborazione strutturata e all’occorrenza quotidiana con **le FF.OO.** (Commissariati, Stazioni dell’Arma dei Carabinieri) e con le **Questure**, specie per quanto riguarda gli stranieri (permessi di soggiorno, provvedimenti di espulsione, codice unico identificativo etc.).

**Ancora, in materia di collaborazione con le FF.OO.** elevata a sistema, per fare maggior sicurezza e aumentare l’efficacia degli U.EPE a costo zero, si potrebbe procedere come segue:

prevede la legge che in fase di esecuzione delle misure alternative dell’**affidamento** e della **detenzione domiciliare** vi sia tanto l’intervento dell’**U.EPE** che delle **FF.OO.** (Polizia o Carabinieri), ciascuno per quanto di propria competenza, ma non sempre e non tutti i Commissariati o Stazioni di C.C. inviano anche all’U.EPE le segnalazioni che indirizzano all’Autorità Giudiziaria quando rilevano infrazioni delle prescrizioni o episodi critici o comportamenti allarmanti da parte di tali condannati.

Conseguenza è che gli U.EPE apprendono di infrazioni, criticità o comportamenti allarmanti rilevati dalle FF.OO. solo quando è il Magistrato di Sorveglianza a inviare tali segnalazioni chiedendo l’intervento dell’assistente sociale e tale prassi comporta inevitabilmente che tra il fatto rilevato dalle FF.OO. e l’intervento dell’U.EPE sia intercorso un certo lasso di tempo.

**Ne deriva con tutta evidenza l’opportunità che le FF.OO** (potrebbe prevederlo la Magistratura di Sorveglianza nei suoi provvedimenti, ordinanze e decreti etc.) allorquando **inviano i loro rapporti o segnalazioni all’Autorità Giudiziaria contestualmente li inviino per conoscenza anche all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna:** una tale sinergia, anche comunicativa, permetterebbe una maggior tempestività nell’attivazione dell’assistente sociale e garantirebbe un livello di sicurezza per quanto possibile più elevato nell’interesse della comunità esterna, sia familiare che sociale .

*Milano, Settembre 2009*